

e tutelare l'igiene degli abitati durante i lavori di prosciugamento, colmate e drenaggio. »

In fine dell'articolo l'onorevole Eugenio Faïna propone la seguente aggiunta:

« Prima di mettere mano ai lavori, il progetto di massima dovrà essere sottoposto ai Consigli provinciali e comunali e al consorzio dei proprietari interessati, perchè esprimano il loro parere. »

L'onorevole Broccoli ha facoltà di parlare.

BROCCOLI. L'aggiunta complementare, che io propongo all'aggiunta presentata dalla Commissione all'articolo 8 del disegno ministeriale, è nella sua dizione così chiara, che per verità, non vi è bisogno di un lungo corredo di ragioni per dimostrarne la convenienza; ed io me ne dispenso tanto più, chè in sede di discussione generale mi trovo di aver già fatto cenno di quest'aggiunta, che avrei presentato, e che è diretta allo identico scopo, cui s'ispirava tutto il mio discorso: di tutelare, cioè, nelle opere di bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi l'incolumità degli abitanti nelle contrade in cui verranno eseguite, o in quelle prossime ad esse.

Dirò, dunque, brevissime cose. La legge 20 marzo 1865, allegato C, concede alla pubblica amministrazione ampie facoltà in materia di pubblica sanità, per poter rimuovere le cause d'insalubrità, sempre che si manifestino in determinate contrade, sia per ragioni climatologiche, sia per condizioni eccezionali e straordinarie.

Ora a me pare che, provvedendo con una nuova legge organica a regolare lo sviluppo delle operazioni di bonificazione, non possa non conferirsi al Governo esplicitamente, categoricamente, l'esercizio di questo diritto (che costituisce a sua volta un obbligo), coordinando e concretando i criteri direttivi di questi lavori con l'interesse igienico delle contrade ove si eseguono.

In Italia, per verità, fu, per lunga pezza, abbandonata ogni sorveglianza, ogni ingerenza governativa nella tutela del regime delle acque. Contrariamente alle statuizioni dell'antico diritto italico, che aveva il *Magistrato delle acque*, e della legislazione napoletana del 1833, che con dovizia di provvidissime disposizioni sorvegliava e tutelava l'igiene e la salute pubblica in ogni opera relativa al regime e alla polizia delle acque, come in fatto di studi idraulici e di lavori pubblici in generale; in Italia, dopo la legge del 20 marzo 1865, non fu abbastanza esercitata l'azione del Governo a tutela del regime delle acque e ciò forse perchè l'articolo 131 di detta legge rimandava di provvedere ai servizi di bonificazione. Oggi, che, dopo sì lunga aspettativa, abbiamo una legge organica dinanzi a noi, non sarà di troppo un'esplicita disposizione, che provveda alle conse-

guenze gravissime per la salubrità dei paesi e degli abitanti, che da questa mancanza di permanente e opportuna tutela possono derivare.

Mi gode l'animo, per altro, di constatare che da qualche tempo l'amministrazione pubblica è venuta riassumendo novellamente il suo ufficio tutelatore, e per la salute pubblica e per la prosperità dell'agricoltura.

Sin dal 1873, un altro valoroso ministro dei lavori pubblici, l'onorevole Devincenzi, nel suo disegno di legge, che riformava tutta quanta la materia delle bonifiche, all'articolo primo affermò categoricamente l'interesse del Governo inseparabile da ogni opera di bonificazione, quando dipendesse dal regime e dalla polizia delle acque pubbliche e precipuamente « quando tendesse a preservare la pubblica salute. » È proprio quest'ultimo inciso della « preservazione della pubblica salute » che dà, direi quasi, l'impronta caratteristica alla mia breve aggiunta all'articolo 8.

Essa non fa menomamente torto all'amministrazione delle bonifiche ed agli egregi e provetti funzionari che la compongono, i quali, certamente, sia per le opere già eseguite, sia in quelle, che potranno iniziare e compiere in base a questa legge, nulla tralascieranno, perchè la salute pubblica e l'incolumità dei singoli abitati lasci poco o nulla a desiderare durante il corso dei lavori idraulici, e dopo che le opere di prosciugamento e di risanamento dei terreni saranno compiute e il miglioramento agricolo conseguito.

Però, non può prevedersi in un progetto tecnico il problema igienico in tutte le sue fasi. Molte volte, appunto nel corso dei lavori, è occorso che si sieno verificati grandi e gravi inconvenienti, che uomini competentissimi dei servizi idraulici, nel regolare la materia della polizia delle acque, non potettero prevedere, nè evitare. Basterà ch'io ricordi un esempio solo, ma relevantissimo, sia per importanza della contrada, cui si riferisce, sia dall'aspetto storico tecnico; poichè segna un progresso nella storia delle bonifiche. È quello che nei primi anni di questo secolo manifestavasi nella contea di Bedford, dove i lavori di bonificazione furono fatti su vastissima scala, e col concorso delle migliori intelligenze tecniche dell'Inghilterra. Erano appena da otto anni compiuti questi lavori, che costarono somme enormi, quando si verificarono perdite e sventure, derivanti dal prosciugamento male eseguito, da improvvise inondazioni e da insufficienti argini; onde i reclami immensi dei coltivatori e degli abitanti dei centri prossimi a quelle bonifiche, richiamarono l'attenzione del Governo, e quella degli uomini tecnici sulla necessità di provvedere in modo stabile a tutelare,